

**AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI A CATALOGO
PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA
A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 2021-2027
(D.D.U.O. 8809 del 01/07/2026 aggiornato con D.D.U.O. 13006 del 05/10/2026)
QUARTA EDIZIONE**

FAQ

Aggiornate al 28.10.2026

1. Chi sono i soggetti beneficiari ammessi a presentare domanda di finanziamento di voucher aziendali?

I soggetti beneficiari sono le imprese aventi unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia.

Nello specifico:

- Imprese, incluse le società cooperative;
- Enti del Terzo Settore, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che svolgono attività economica d'impresa;
- Associazioni e fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;

Sono inoltre beneficiari:

- Lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia sia in forma autonoma sia in forma associata;
- Ditte individuali.

2. Cosa si intende per impresa?

Per impresa si intende un soggetto che svolge attività economica di impresa in ambito abituale continuativo e prevalente, che possiede una partita IVA ed è iscritto alla Camera di Commercio di competenza.

3. Qualora la formazione richiesta da un libero professionista sia rivolta ai propri dipendenti (es. studio associato) è possibile presentare domanda cumulativa?

Sì. La domanda è cumulativa se la formazione è rivolta ai propri dipendenti. Invece, se la formazione è rivolta al libero professionista, al lavoratore autonomo o ai soci dello studio associato, la domanda è individuale.

4. Le imprese familiari possono presentare domanda di finanziamento per l'erogazione di voucher formativi aziendali?

No. Le imprese familiari rientrano tra i soggetti beneficiari esclusi.

5. Le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli possono presentare domanda di finanziamento per l'erogazione di voucher formativi aziendali?

No. Anche le imprese che risultino essere operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (Codice Ateco 2025 – sezione A codice 01, 02, 03 e relative sottocategorie), non sono ammesse a presentare domanda di finanziamento.

Queste imprese, infatti, sono già individuate quali soggetti beneficiari nell'ambito della Terza edizione dell'Avviso, di cui al Decreto n. 12484 del 11 settembre 2025.

6. L'impresa può rivolgersi ad operatori accreditati con cui esiste un vincolo?

No. L'impresa non può rivolgersi ad operatori accreditati con cui esiste un vincolo per la fruizione del voucher, di cui all'art. 2359 "Società controllate e società collegate" o 2341 bis "Patti parasociali" del Codice civile o agli articoli 120-123 del Testo Unico per la Finanza per le società quotate in borsa che regola la questione sui patti parasociali, nonché della loro pubblicità.

Ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023, infatti, tali società costituiscono "impresa unica".

7. Una società che presta servizi di consulenza e assistenza tecnica a favore delle Autorità coinvolte nell'attuazione, controllo, certificazione e sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027 può erogare servizi o usufruire dell'agevolazione?

No. Le società che, a qualsiasi titolo, prestano servizi di consulenza e assistenza tecnica a favore delle Autorità coinvolte nell'attuazione, controllo, certificazione e sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027 non possono né erogare servizi, né usufruire dell'agevolazione.

8. Nella domanda di finanziamento, All. A.1, è prevista la dichiarazione "di essere in regola con i requisiti previsti dall'art. 9, comma 1, lettere b) e c) del Decreto Legislativo n. 184 del 27 novembre 2025 – "Codice degli incentivi". Cosa vuol dire?

Tale dichiarazione è finalizzata a certificare che:

- il soggetto beneficiario, (soggetto che svolge attività economica: impresa/lavoratore autonomo), non sia stato colpito da sanzioni interdittive, (es. provvedimenti giudiziari, condanne per illeciti amministrativi, ecc.) che prevedono l'esclusione da finanziamenti pubblici, (comma 1 - lettera b);
- il legale rappresentante e gli amministratori, non abbiano condanne, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile che prevedono l'esclusione da finanziamenti pubblici, (es. frode, corruzione, riciclaggio, ecc.); (comma 1 - lettera c).

La dichiarazione, presente in Domanda di finanziamento, è rilasciata ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.

Regione Lombardia procederà alla verifica di assenza di riscontri ostativi presso l'Autorità competente.

A tal fine si raccomanda di compilare la sezione "Soci e Amministratori" in fase di adesione.

9. Quali sono i lavoratori esclusi da questa edizione della misura?

Sono esclusi:

- i lavoratori con contratto intermittente, ai sensi del D.lgs 81/2015;
- i lavoratori con contratto di somministrazione, ai sensi del D.lgs 81/2015;
- i lavoratori con contratto di tirocinio, ai sensi della L. 99/2013;
- i lavoratori con contratto di apprendistato, ai sensi del D.lgs 81/2015, il cui periodo formativo è ancora in corso al momento della presentazione di voucher;
- i soggetti titolari di cariche societarie che non rientrano tra i titolari, soci e/o lavoratori dipendenti del beneficiario (come ad esempio gli amministratori delegati, i componenti del CdA ecc);
- i destinatari che, alla data di concessione dell'agevolazione, abbiano già in corso altre politiche attive che prevedono percorsi formativi; a titolo esplicativo "Dote Unica

Lavoro V Fase”, “Patti territoriali per le competenze e per l’occupazione. Seconda fase – Formazione Continua”, “Formare per assumere” ed eventuali successive riedizioni delle misure;

- nel solo caso di impresa familiare, di cui all’art. 230-bis del Codice civile, i collaboratori o coadiuvanti dell’imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell’impresa.

10. Cosa si intende per soci-lavoratori?

Si chiarisce che per soci si intende riferirsi ai soggetti che all’interno della compagine societaria affiancano l’imprenditore nella conduzione delle attività; non si fa, pertanto, riferimento ai soggetti che detengono quote di partecipazioni del beneficiario nell’ambito del regime alternativo di intestazione delle quote di cui all’articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che sono esclusi.

11. Qualora il lavoratore abbia un contratto di CO.CO.CO., quali sono gli adempimenti in capo al datore di lavoro?

Qualora l’impresa beneficiaria richieda un voucher anche per un destinatario con un contratto di CO.CO.CO., la stessa dovrà indicare il numero della Comunicazione Obbligatoria – COB di riferimento.

Qualora, invece, il soggetto, pur avendo un contratto di CO.CO.CO. desideri presentare domanda di voucher in autonomia (per le proprie necessità formative, in qualità di beneficiario), dovrà allegare:

- se in possesso di P.IVA, certificato di attribuzione della P.IVA;
- se non in possesso di P.IVA, documentazione attestante l’iscrizione alla gestione separata INPS.

12. I dipendenti di sedi operative fuori dal territorio di Regione Lombardia sono ammissibili?

No. I destinatari della formazione devono essere lavoratori in servizio in sedi operative ubicate in Regione Lombardia.

13. Un dipendente che è anche Consigliere di Amministrazione (CdA) è ammissibile?

Sì, i lavoratori dipendenti che ricoprono anche il ruolo di Consiglieri di Amministrazione sono ammessi, purché siano inquadrati come lavoratori dipendenti o soci/titolari dell’impresa beneficiaria.

14. In relazione ai destinatari è indicato che non rientrano nella misura i “destinatari che, alla data di concessione dell’agevolazione, abbiano già in corso altre politiche attive che prevedono percorsi formativi” (cfr. par. A.4 Soggetti destinatari). Se un lavoratore ha partecipato al bando Formare per Assumere, ma ha già richiesto l’incentivo occupazionale, confermate che nulla osta alla sua partecipazione a Formazione Continua Quarta edizione?

Qualora il destinatario sia ancora coinvolto in un percorso formativo attivo in Formare per Assumere, in relazione a un voucher non concluso e liquidato, non potrà partecipare alla misura Formazione Continua Quarta edizione.

15. Chi sono i soggetti erogatori dei voucher formativi?

I soggetti erogatori sono:

- Soggetti iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, con numero definitivo di iscrizione alla data di presentazione dell'offerta;
- Università legalmente riconosciute con sede legale o operativa in Regione Lombardia ai sensi della L.R. 33/2024 e loro Consorzi;
- Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), di cui al D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, con sede legale e operativa in Regione Lombardia.

16. La docenza può essere affidata a una società esterna o deve essere un libero professionista individuale?

No. In coerenza con il par. A.5 dell'avviso non è ammessa la delega delle attività a una società esterna. Il soggetto erogatore ha la responsabilità di programmare, gestire ed erogare i percorsi formativi.

17. Cosa deve fare il soggetto erogatore nel caso affidi il corso a un docente esterno?

In coerenza con il par. A.5, nel caso in cui il corso sia affidato a un docente esterno, il soggetto erogatore deve:

- Indicare la tipologia di docente (interno/esterno) in fase di inserimento docente al corso in Gestione Corsi di SIUF;
- Deve caricare obbligatoriamente nel sistema:
 - il **CV aggiornato del docente**;
 - la **lettera d'incarico o il contratto di collaborazione** sottoscritto dall'Ente di Formazione e il docente incaricato.

18. È obbligatoria la registrazione sul portale SIUO per i docenti esterni?

Sì. L'Avviso stabilisce che tutte le professionalità coinvolte nell'erogazione, compresi i docenti, per gli operatori accreditati (Sezione A o B) devono essere preventivamente registrate sul Sistema Informativo Unitario Operatori (SIUO). Il bando non distingue tra risorse interne ed esterne per tale obbligo.

19. La prestazione occasionale è ammessa come forma contrattuale per i docenti esterni?

Sì, la prestazione occasionale è generalmente ammessa come forma contrattuale per incarichi di docenza, in quanto rientra nel regime di lavoro autonomo/libero professionale richiesto, purché sia adeguatamente formalizzata con lettera d'incarico o contratto di collaborazione sottoscritto dall'Ente di Formazione e il docente incaricato.

20. I docenti esterni (risorse esterne) devono essere necessariamente liberi professionisti?

Sì. Le risorse esterne devono essere liberi professionisti pertanto non assunti alle dipendenze dell'impresa richiedente il voucher.

21. È possibile erogare un corso presso una sede di un altro soggetto e non è aziendale (a prescindere che la sede che andranno ad utilizzare è di un loro soggetto accreditato partner)?

No, non è possibile erogare un corso presso una sede di un altro soggetto e non è aziendale. In coerenza con il par. A.5 dell'Avviso (...) "i percorsi formativi dovranno essere svolti presso le sedi accreditate degli operatori eroganti o, in alternativa, in spazi disponibili presso sedi aziendali private definiti come "sedi ausiliarie" ai sensi della DGR n° 4921 del 01/08/25, in tal

caso i soggetti coinvolti (soggetto erogatore e soggetto ospitante) dovranno conformarsi alle procedure indicate nella DGR stessa”.

22. Il beneficiario dove può selezionare i vari corsi formativi?

Il soggetto beneficiario può selezionare dal Catalogo Formazione Continua 2026 l’offerta formativa che reputa maggiormente in linea con le proprie esigenze formative.

23. Il beneficiario dell’agevolazione può presentare più domande di finanziamento per destinatari diversi e/o per gli stessi destinatari?

Sì. Il beneficiario può presentare più domande di finanziamento per destinatari diversi e/o per gli stessi destinatari ma per edizioni che prevedano il raggiungimento di competenze differenti.

24. Qual è l’importo massimo che ogni impresa può richiedere?

Ogni impresa può presentare richiesta di formazione per uno o più lavoratori, fino al completo utilizzo dell’importo massimo di € 50.000,00 spendibili per anno solare.

L’importo massimo a disposizione per ciascun’impresa a valere sulla “Quarta edizione di formazione continua” finanziata dal PR FSE+ 2021-2027 deve tenere conto di quanto già fruito nell’annualità 2026 a valere sull’Avviso approvato con il Decreto n. 12484 Del 11/09/2025 di “Formazione Continua PR FSE+ 2021-2027 – Terza Edizione”.

25. Un’impresa che ha partecipato alla terza edizione di Formazione Continua può partecipare all’annualità 2026?

Sì, fermo restando che il cumulo dei contributi richiesti nel 2026 per ciascuna impresa non superi i € 50.000,00, anche considerando edizioni diverse della misura.

26. Il destinatario può usufruire di un solo percorso formativo?

Il destinatario può usufruire di uno o più percorsi formativi, fino al raggiungimento del valore massimo complessivo di € 2.000,00, purché traguardi competenze differenti.

Per l’annualità 2026 l’importo massimo a disposizione per ciascun soggetto destinatario a valere sulla “Quarta edizione di formazione continua” finanziata dal PR FSE+ 2021-2027 deve tenere conto di quanto già fruito nell’annualità 2026 a valere sull’Avviso approvato con il Decreto n. 12484 Del 11/09/2025 di “Formazione Continua PR FSE+ 2021-2027 – Terza Edizione”.

Ciò significa che il cumulo della quota di finanziamento pubblico dei diversi voucher richiesti nel 2026 per ciascun soggetto destinatario non deve superare i € 2.000,00, anche considerando edizioni diverse della misura.

27. Il costo massimo rimborsabile all’impresa per la fruizione dei percorsi è uguale per tutti i destinatari?

No. Il costo massimo rimborsabile all’impresa per la fruizione dei percorsi si differenzia in funzione del livello di competenze da acquisire:

- EQF tra 6 e 8: fino a € 2.000,00 per lavoratore;
- EQF tra 4 e 5: fino a € 1.500,00 per lavoratore;
- EQF 3: fino a € 800,00 per lavoratore.

28. Quando viene erogato il contributo?

Il contributo è erogato a seguito dell'ammissione a finanziamento e della conclusione del corso, limitatamente ai soggetti destinatari che hanno completato almeno il 75% della durata prevista del corso.

29. Dove è verificabile il numero degli addetti?

Il numero degli addetti è verificabile all'interno della visura camerale. Tale informazione, dichiarata in fase di adesione dal soggetto beneficiario, sarà verificata da Regione Lombardia consultando il dato relativo agli addetti presenti in visura camerale al momento dell'istruttoria della domanda di voucher.

30. Quali sono le percentuali di finanziamento pubblico che si applicano agli importi del voucher?

Le percentuali di finanziamento pubblico vengono applicate sulla base della categoria del soggetto beneficiario e/o del numero degli addetti dello stesso. Nello specifico:

- Lavoratori autonomi, Liberi professionisti e soggetti beneficiari fino a 9 addetti: finanziamento pubblico al 90%;
- Soggetti beneficiari da 10 a 50 addetti: finanziamento pubblico al 70%;
- Soggetti beneficiari da 51 addetti: finanziamento pubblico al 50%.

La restante quota è coperta da cofinanziamento privato.

31. I percorsi formativi/formazione possono essere svolti al di fuori del normale orario di lavoro (es. dipendente part-time con orario 8-14 al pomeriggio dalle 16:30)?

No. I percorsi formativi devono essere fruiti esclusivamente nei giorni e nelle ore di effettiva presenza in azienda, che devono essere dimostrabili tramite il Libro Unico del Lavoro (L.U.L.), e/o da altra documentazione finalizzata al controllo, da allegare alla domanda di liquidazione (cfr. par. C.4.b).

Non è ammissibile e, conseguentemente, finanziabile, la fruizione del percorso formativo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi di congedo parentale, matrimoniale, malattia, maternità, ferie, permessi, etc.

32. Il Catalogo di Formazione Continua 2025 può essere utilizzato per questa nuova misura?

No. I percorsi formativi finanziabili nell'ambito della misura Formazione Continua 2026 sono unicamente riferiti al nuovo "Catalogo 2026 di Formazione Continua", che sostituisce tutte le precedenti versioni e le finestre in esse contenute.

33. Dove è disponibile il nuovo Catalogo di Formazione Continua?

Il nuovo Catalogo di Formazione Continua (Avviso 19) è disponibile all'interno del sistema SIUF.

Per consultarlo:

- accedere al sistema come Ente;
- navigare in: **Home → Menu Formazione Continua → Lista Avvisi.**

All'interno della lista è presente il catalogo: **"Catalogo 2026 di Formazione Continua" – stato: RICHIEDIBILE.**

Il Catalogo costituisce il riferimento unico per la selezione dei corsi finanziabili ed è previsto dall'avviso regionale come catalogo ufficiale aggiornato. (par. B.2.a dell'Avviso)

34. Com'è articolato il nuovo Catalogo regionale?

Il nuovo catalogo è costituito da specifiche aree tematiche:

- Competenze digitali (livello EQF in uscita minimo pari a 4, ad eccezione delle competenze relative alla Sezione DigComp, per le quali è previsto un livello EQF in uscita minimo pari a 3);
- Competenze sostenibilità ambientale/green (livello EQF in uscita minimo pari a 4);
- Competenze linguistiche (livello EQF in uscita minimo pari a 4);
- Competenze tecniche (livello EQF in uscita minimo pari a 3);
- Competenze trasversali (livello EQF in uscita minimo pari a 4).
-

35. È possibile per un percorso selezionare più competenze?

No. Per ogni percorso è possibile selezionare una sola competenza.

36. Qual è il limite massimo di partecipanti in aula e in Formazione a Distanza (FAD)?

Il limite massimo sia in aula e a distanza è di 20 partecipanti.

37. I corsi di formazione obbligatoria (es. Primo Soccorso o Antincendio) sono ammissibili?

No. I corsi che rientrano tra gli obblighi normativi (es. Formazione obbligatoria generale e specifica in ambito sicurezza, D.Lgs. 81/2008) sono esclusi dal finanziamento.

38. È possibile unire in un'unica aula (stessa edizione) destinatari con voucher diversi (es. 100% finanziato e cofinanziato)?

No. Le aule devono essere composte unicamente da allievi destinatari di percorsi di formazione attivati sul presente Avviso, iscritti alla medesima "ID edizione".

I destinatari possono essere dipendenti di aziende differenti.

39. Il Digital Badge (Open Badge) è un documento obbligatorio per l'Ente Erogatore?

Il rilascio di Digital badge in esito ai percorsi formativi è un'opportunità per la valorizzazione delle competenze, non è un obbligo per l'Ente Erogatore, e non è alternativo al rilascio delle attestazioni e certificazioni di cui al par.B.2.c "Attestazioni e certificazioni" dell'Avviso che sono i documenti formali ed obbligatori richiesti per la rendicontazione del percorso formativo.

40. Quali sono i criteri per ricorrere alla Formazione a distanza (FAD)?

Il ricorso alla FAD è consentito solo:

- in modalità sincrona;
- per la formazione teorica d'aula;
- se è indicato nell'ambito dell'offerta formativa sin dalla sua presentazione.

Le ore di pratica/laboratorio devono essere tassativamente realizzate in presenza.

Inoltre, la FAD dovrà essere erogata attraverso l'utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze da parte dei discenti con il rilascio specifico di output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza di discenti e dei docenti.

41. Cosa deve fare il soggetto erogatore nel caso il corso sia erogato in FAD (totale o parziale)?

In coerenza con il par. B.2.b, nel caso di corsi erogati in Formazione a Distanza (FAD), anche in modalità mista (aula + FAD), il soggetto erogatore deve:

- utilizzare piattaforme che consentano il tracciamento delle presenze e delle attività formative;
- registrare le attività nel sistema informativo SIUF;
- caricare nella sezione “Documentazione” (su SIUF, “gestione Edizione”):
 - il registro formativo e delle presenze FAD (Modello B – DGR 6380/2022);
 - i report/log della piattaforma che attestino la partecipazione effettiva dei discenti.

Si ricorda inoltre che:

- la FAD è ammessa fino al 100% del monte ore (se previsto nell’offerta formativa);
- deve essere erogata in modalità sincrona e con strumenti idonei al monitoraggio delle presenze.

42. Entro quali termini devono essere registrate, notificate e validate le presenze?

Si richiama il contenuto dell’allegato A.9 dell’Avviso.

Le disposizioni al riguardo prevedono tre scadenze massime consecutive per la gestione delle presenze. Ai fini del conteggio, si considerano esclusivamente i **giorni lavorativi**; il **sabato, la domenica e gli eventuali giorni festivi non sono pertanto conteggiati**.

1. Registrazione delle presenze

Il docente o la segreteria didattica devono registrare le presenze entro le ore 24:00 del **primo giorno lavorativo successivo** alla conclusione della lezione.

2. Invio della notifica all'allievo

Il docente o la segreteria didattica devono inviare la notifica di validazione delle presenze entro le ore 24:00 del **secondo giorno lavorativo successivo** alla conclusione della lezione.

3. Validazione da parte dell'allievo

L'allievo deve confermare la notifica delle presenze entro le ore 24:00 del **quarto giorno lavorativo successivo** alla conclusione della lezione.

Esempio 1 - Lezione conclusa di lunedì

- Martedì entro le 24:00 → registrazione delle presenze (1° giorno lavorativo successivo);
- Mercoledì entro le 24:00 → invio della notifica all'allievo (2° giorno lavorativo successivo);
- Venerdì entro le 24:00 → validazione della notifica da parte dell'allievo (4° giorno lavorativo successivo).

Esempio 2 - Lezione conclusa di venerdì

Poiché il sabato e la domenica non sono considerati giorni lavorativi, il conteggio decorre dal lunedì successivo:

- Lunedì entro le 24:00 → registrazione delle presenze (1° giorno lavorativo successivo);
- Martedì entro le 24:00 → invio della notifica all'allievo (2° giorno lavorativo successivo);
- Giovedì entro le 24:00 → validazione della notifica da parte dell'allievo (4° giorno lavorativo successivo).

Conteggio dei giorni lavorativi successivi alla lezione:

- 1° giorno lavorativo: lunedì;
- 2° giorno lavorativo: martedì;
- 3° giorno lavorativo: mercoledì;
- 4° giorno lavorativo: giovedì.

Pertanto, in questo caso, l'allievo ha tempo fino alle ore 24:00 di giovedì per validare la notifica delle presenze.

Attenzione: qualora nel periodo di riferimento siano presenti festività o ulteriori giornate non lavorative, queste non devono essere considerate nel conteggio dei termini, che deve essere effettuato esclusivamente sui giorni lavorativi.

Si raccomanda comunque a docenti, segreterie didattiche e allievi di procedere alle operazioni di registrazione, notifica e validazione il prima possibile, senza attendere le scadenze massime previste, in quanto eventuali errori o omissioni derivanti dal mancato rispetto delle tempistiche non potranno essere successivamente sanati.

43. È possibile iscrivere nell'edizione di un corso, con ID specifico (quindi NON partecipanti non segnalati), discenti che non hanno i requisiti per beneficiare del voucher regionale e che autofinanziano la loro partecipazione. Per esempio, ETS che non svolgono attività economica, Imprese fuori regione e/o uditori non paganti?

No, infatti l'Avviso, al par. B.2.a, cita "(...) È vietato inserire i destinatari nella medesima aula/classe destinatari di misure, edizioni della stessa offerta o fonti di finanziamento diverse o autofinanziati. Le aule devono essere composte unicamente da allievi destinatari di percorsi di formazione attivati sul presente Avviso, iscritti alla medesima "ID edizione"".

44. Tutti i destinatari sono obbligati a convalidare le presenze mediante la funzione GRS (Gestione Registro Sezione) del sistema informativo SIUF (Sistema Informativo Unitario della Formazione)?

Si conferma l'obbligatorietà della validazione del GRS da parte dei destinatari attraverso l'utilizzo dell'App FirmaLom/Spid/Cie, in coerenza con quanto previsto nell'allegato A.9 Modalità operative per l'utilizzo del GRS, ad eccezione delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

45. È obbligatorio allegare il Certificato assicurativo per danni catastrofali?

Sì. Il certificato, che dà evidenza della stipula dell'assicurazione da danni catastrofali, è obbligatorio per le imprese e deve essere valido alla data di presentazione della domanda di voucher. I liberi professionisti e lavoratori autonomi sono esclusi dall'obbligo.

46. È possibile iniziare il corso prima di ricevere l'approvazione del voucher?

Sì. È possibile avviare il corso dopo la data di presentazione della domanda di voucher (che deve avvenire almeno 72 ore prima dell'inizio del corso – per inizio del corso si intende la prima data programmata del corso). Non è necessario attendere l'approvazione formale. Si ricorda, tuttavia, che l'erogazione del finanziamento è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria; pertanto, qualora si sia avviato il corso ma l'esito dell'istruttoria fosse negativo, lo stesso non sarà riconosciuto finanziariamente.

47. Se un corso viene ritenuto non ammissibile, il budget del singolo soggetto o aziendale viene ripristinato?

Sì. In caso di domanda non ammessa, il sistema Bandi e Servizi (BeS) effettua il ripopolamento del budget sia del singolo soggetto che aziendale e generale, consentendo la ripresentazione di una nuova domanda.

48. Cosa succede se il sistema Bandi e Servizi (BeS) segnala un errore con la COB (Comunicazione Obbligatoria) di un dipendente?

Il beneficiario ha la responsabilità di verificare se la COB inserita risponda ai requisiti previsti dall'Avviso, successivamente occorre aprire un ticket all'assistenza tecnica di Regione Lombardia all'indirizzo info-siul@ariaspa.it o all'indirizzo bandi@regione.lombardia.it.

L'indirizzo di assistenza [formazionequarta ed@regione.lombardia.it](mailto:formazionequartaed@regione.lombardia.it) non risponde a problemi tecnici sulla piattaforma BeS o SIUL.

49. In che modo viene notificata la concessione del contributo?

La concessione del contributo viene comunicata via pec tramite la piattaforma BeS all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di finanziamento dal soggetto richiedente.

Viene altresì notificata tramite Comunicazione di concessione (Allegato A.13) a firma del dirigente pro tempore referente della misura. Tale comunicazione di concessione riporterà l'entità del contributo concesso, il numero di COR staccato in RNA e sarà scaricabile dall'area documentale della domanda di voucher.

50. Entro quando deve essere avviato il percorso formativo?

Tutte le attività formative dovranno avere inizio (data effettiva di inizio corso) entro 120 giorni solari dalla data di comunicazione via pec di ammissione della domanda di finanziamento (da intendersi come data di consegna della pec di ammissione) e concludersi entro 120 giorni dalla data di inizio del corso.

51. In caso di libero professionista, quando deve essere allegata la documentazione sulla regolarità contributiva (INPS/INAIL)?

La documentazione atta a dimostrare la regolarità contributiva (per i liberi professionisti, se iscritti ad una cassa previdenziale, una dichiarazione di regolarità rilasciata dalla propria cassa previdenziale, invece se iscritti alla gestione separata INPS, documentazione atta a dimostrare la propria regolarità contributiva) deve essere allegata sia al momento della presentazione della domanda di voucher (Allegato A.1) che a quella di liquidazione (Allegato A.6).

Non sono ammesse dichiarazioni sostitutive e/o autocertificazioni ma solo documentazione rilasciata da soggetti terzi certificatori.

52. Quali documenti deve allegare il beneficiario per la liquidazione del finanziamento?

Il par.C.4.b dell'Avviso prevede che il soggetto beneficiario trasmetta, entro e non oltre 80 giorni solari (compresi sabati, domeniche e festivi) dalla data di conclusione del corso di formazione oggetto della domanda di voucher, la seguente documentazione:

- Domanda di Liquidazione (Allegato A.6);
- copia della fattura elettronica (interamente quietanzata e con dicitura corretta);
- ricevuta di bonifico (con CRO/TRN e intestazione corretta);
- Certificazione IBAN dell'impresa beneficiaria su carta intestata dell'Istituto di credito,
- Libro Unico del Lavoro – L.U.L., per ciascun destinatario e per tutte le mensilità ricomprese nel periodo di svolgimento del percorso formativo;
- se del caso, incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di liquidazione;

- Registro cartaceo, unicamente nel caso di percorsi formativi erogati a persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria esonerate dell'utilizzo del GRS (cfr. allegato A.9) unitamente all'Allegato A.12;
- se liberi professionisti iscritti ad una cassa previdenziale dichiarazione di regolarità rilasciata dalla propria cassa previdenziale, se iscritti alla gestione separata INPS, documentazione atta a dimostrare la propria regolarità contributiva.

53. Posso inviare la documentazione integrativa via e-mail a formazionec_quarta_ed@regione.lombardia.it?

No. Le integrazioni documentali devono essere inviate esclusivamente tramite il canale apposito del sistema BeS. La casella di posta elettronica non è abilitata per la ricezione e la documentazione inviata per e-mail non verrà presa in considerazione per l'istruttoria.

54. A chi ci si può rivolgere per informazioni sull'Avviso o problematiche tecniche dei sistemi informativi?

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi all'attuazione dell'Avviso può essere richiesta a cura dell'Azienda beneficiaria al seguente indirizzo mail: formazionec_quarta_ed@regione.lombardia.it.

Per comunicare in anticipo l'erogazione dei corsi in modalità FAD scrivere a: Fad.formazionecontinua@regione.lombardia.it.

Per le richieste di assistenza tecnica alla compilazione online e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare:

- il Call Center di ARIA Spa al numero verde 800.131.151, operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:
 - dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
 - dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica;
- aprire un ticket di assistenza tecnica all'indirizzo:
 - bandi@regione.lombardia.it (BeS);
 - supporto-siuf@ariaspa.it (SIUF);
 - info-siul@ariaspa.it (SIUL);
- oppure contattare il numero verde unico 800.591.826 (SIUL e SIUF).